

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1343

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ROSA, MANZINI, DE MATTEO, ZOSO,
ROBOL e MINUCCI Daria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1993

Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia»

ONOREVOLI SENATORI. - La Biennale di Venezia è sicuramente patrimonio della cultura mondiale. I suoi cento anni di attività stanno a testimoniare un ruolo di primo piano nel settore della cultura e delle arti, in particolare di quelle figurative, musicali e cinematografiche. Nata con finalità benefiche e celebrative per volontà del comune di Venezia, essa ha subito registrato una funzione di livello nazionale; si spiega così la natura di ente pubblico che ha assunto già dal 1938 mantenendola fino ad oggi.

A tal proposito si può affermare che, se da un lato la natura pubblica con relativi finanziamenti statali ha finito per assicurare alla Biennale un certo flusso finanziario, dall'altro però l'ha esposta in più riprese all'influenza dei vari sistemi politici del tempo. Lo statuto infatti ha registrato, attraverso le sue successive modificazioni, il cambiare del «quadro politico» e ne ha segnato visibilmente il cammino.

L'attuale statuto del 1973 esprime in maniera molto evidente l'equilibrio politico realizzato dopo la contestazione del '68. Era quindi naturale che i profondi cambiamenti che hanno investito la nostra società in questi ultimi tempi mettessero in evidenza l'esigenza di adeguare il ruolo e la presenza della Biennale. Anche le recenti polemiche seguite al rinnovo degli organi direttivi traggono origine dal mutato clima politico tendente a ridurre l'influenza politico-partitica negli enti pubblici. È però convinzione diffusa che sia lo stesso concetto di «pubblico» che viene messo in discussione. In particolare non è

più accettata l'equazione «pubblico = statale»; anzi si tende a mettere in evidenza che il concetto di «pubblico» acquisisce tutta la sua pregnanza allorché non solo si rivolge a tutti alle stesse condizioni, ma soprattutto quando la sua gestione è fortemente segnata dalla presenza della società civile organizzata. Ciò induce quindi a proporre una revisione profonda della natura giuridica della Biennale, trasformandola da ente pubblico in fondazione.

In particolare, pur riconoscendosi autonomia normativa ai soci fondatori, dovrà essere stabilita una netta separazione e incompatibilità degli organi direttivi con la gestione e la funzione di coordinamento della competenza artistico-culturale, aree, a loro volta, nettamente distinte.

Per questa ragione è previsto un comitato promotore col compito di ricercare soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori della costituenda fondazione che provvederanno a redigere lo statuto e a designare per la nomina il presidente e il consiglio di amministrazione. Spetta a quest'ultimo la nomina del sovrintendente al quale compete la responsabilità della gestione artistico-culturale.

Fra gli scopi della Biennale, oltre alle manifestazioni espositive nel campo delle arti, dovrà essere sottolineato quello di promuovere un'attività permanente di documentazione, di conoscenza, di critica, di ricerca e di sperimentazione nel campo delle arti contemporanee in una visione pluridisciplinare e multiculturale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Comitato promotore)

1. È istituito il comitato promotore per la costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia», d'ora in avanti denominata «fondazione», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal sindaco del comune di Venezia, dal rettore dell'università degli studi di Venezia «Ca' Foscari» e dal rettore dell'istituto universitario di architettura di Venezia.

2. Il comitato ha il compito di individuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione.

Art. 2.

(Costituzione della fondazione. Vigilanza)

1. La fondazione ha il compito di promuovere la diffusione, la documentazione, lo studio critico, la ricerca e la sperimentazione pluridisciplinare e multiculturale delle arti, nonché di curare le relative manifestazioni espositive.

2. I fondatori, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, redigono l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile e di quelle di cui alla presente legge.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita sulla fondazione il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 3.

(Organi della fondazione)

1. Sono organi della fondazione:

- a) il collegio dei fondatori;
- b) il presidente;

- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il sovrintendente;
- e) il collegio dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai rappresentanti dei fondatori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e di quanti in prosieguo di tempo avranno contribuito, attraverso un incremento del patrimonio sociale nella misura minima determinata nello statuto, al miglior conseguimento degli scopi della fondazione, di cui all'articolo 2, comma 1, come specificati nell'atto costitutivo dai fondatori.

3. La durata in carica degli organi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è determinata in quattro anni.

4. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), quanti rivestono incarichi pubblici o responsabilità nell'ambito di partiti o movimenti politici; tali incarichi e responsabilità sono comunque incompatibili con la funzione di componente dei predetti organi.

5. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del collegio dei fondatori.

6. Il sovrintendente è nominato dal consiglio di amministrazione ed ha la responsabilità della gestione artistico-culturale della fondazione.

7. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione, sancendo la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti la gestione amministrativa e quelle attinenti la gestione artistico-culturale, e garantisce la piena autonomia del sovrintendente nell'esercizio di queste ultime.

8. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

Art. 4.

*(Disposizioni patrimoniali, contabili
e fiscali)*

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori all'atto della costituzione della fondazione o in prosieguo di tempo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

b) dai beni costituenti il patrimonio di cui all'articolo 5, comma 2;

c) da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da soggetti pubblici e privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. La fondazione è obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti per le società di capitali. Il bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione da parte di società di revisione riconosciuta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni della fondazione sono assoggettati all'imposta sugli spettacoli con l'aliquota di cui al n. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

*(Soppressione dell'Ente autonomo
«La Biennale di Venezia»)*

1. L'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», istituito con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data della costituzione della fondazione.

2. Il patrimonio dell'Ente autonomo di cui al comma 1 e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso facenti capo sono trasferiti alla fondazione a far data dalla costituzione della stessa.